

COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15_ del 23 aprile 2009

Pubblicato sul B.U.R. n. del

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Bricherasio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Bricherasio
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lsg 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2. Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da n. 3 (tre) componenti nominati dalla Giunta Comunale, secondo i criteri definiti all'art. 4 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34 -10229 e D.G.R. 16.12.2008 n. 58 - 10313 - . Nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 4 della L.R. 32/08, i componenti della Commissione dovranno essere in possesso del diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale; dovranno avere esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie, e dovranno rappresentare una pluralità delle competenze sopra elencate;
2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare se costituite, ed essere dipendenti presso il Comune di Bricherasio o presso gli altri Comuni di cui all'art. 1, terzo comma.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali .

Art. 3. Durata in carica della Commissione

1. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La commissione deve essere rinnovata entro 180 giorni dal rinnovo della compagine amministrativa.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.
I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
4. La decadenza é dichiarata dalla Giunta comunale.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Funzionamento della Commissione per il paesaggio

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari.
3. Il Presidente designa il dipendente chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
5. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.